Wolters Kluwer | LEGGI D'ITALIA PA

L.R. 2 agosto 2013, n. 40 (1).
Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° agosto 2013, n. 15, S.S. 8 agosto 2013, n. 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1 Destinatari e modalità di applicazione.
In vigore dal 9 agosto 2013
1. I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2013 in poi, a condizione che per la fuoriuscita non siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione, possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione regionale tripartita che risultino non utilizzati alla data del 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione della norma di cui al comma 1 non può produrre in nessun caso l'effetto di aumentare il numero dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità effettivamente utilizzati rispetto a quello risultante alla data del 31 dicembre 2012.

3. Con apposito regolamento da adottarsi entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione ed integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 (2).

---

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Reg. reg. 25 marzo 2016, n. 6* .

Art. 2 Norma finanziaria.
In vigore dal 9 agosto 2013
1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Entrata in vigore.
In vigore dal 9 agosto 2013
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.